

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (1264), d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 491, 492, 493
COLUCCI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	494
GRANZOTTO (PCI) . . . . .	493, 494
NEPI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	492, 493, 495
PACINI (DC) . . . . .	493

*I lavori hanno inizio alle ore 9,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964,

n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (1264), d'iniziati da dei senatori Amadeo ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi », d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani ».

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che il Governo ha presentato un nuovo testo dell'articolo sostitutivo dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Nei trattamenti definiti del *cracking* e del *reforming*, previsti dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica della lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 ».

**C O L U C C I**, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ha in pratica recepito le osservazioni avanzate dal senatore Granzotto onde evitare macchinosità e quindi dare una interpretazione autentica al principio che si voleva determinare. Con questa formulazione ritengo di aver corrisposto in pieno alla richiesta avanzata dal senatore Granzotto.

**N E P I**, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame e alla votazione. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

Nelle operazioni di *cracking* e *reforming* di cui alla Tabella A, lettera h, punto 4), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, rientrano tutti i processi termici, compresi quelli di vaporizzazione completa, destinati alla produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

Ricordo alla Commissione che il Governo ha proposto l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, di cui ho dato lettura, e un altro emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico. Tale emendamento verrà esaminato dopo la deliberazione sull'articolo unico.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico presentato dal Governo.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'emendamento del Governo tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2:

« Le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura e pressione ordinarie, ed i liquidi combustibili contenenti le predette miscele, ottenuti, le une e gli altri, dal trattamento dei residuati o rifiuti industriali o urbani, sono assoggettati, agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, al regime tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, per forni e caldaie, densi, se destinati a tale impiego, e sono ammessi allo stesso regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, se avviati alla lavorazione, fermo restando in quest'ultimo caso l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Le miscele ed i liquidi combustibili di cui al precedente comma devono essere trasferiti direttamente dagli impianti di produzione a quelli di utilizzazione o di lavorazione.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'applicazione del trattamento fiscale previsto dalla presente legge, compresa l'eventuale denaturazione delle miscele di idrocarburi indicate nel primo comma.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche ai prodotti ottenuti dal trattamento di residuati o rifiuti industriali o urbani per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risulta assolto il debito d'imposta ».

**N E P I**, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

**E approvato.**

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, l'articolo unico diviene articolo 1 del disegno di legge.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono prorogati di un anno ».

**G R A N Z O T T O**. La pausa di riflessione che avevamo richiesto ci porta a fare le seguenti considerazioni.

In primo luogo, l'emendamento proposto non ha una rilevanza fiscale, ma va invece ad incidere in modo rilevante su problemi di politica industriale che, nel caso, sono i problemi di politica energetica, ed entro questi il problema della consistenza delle scorte strategiche da parte delle società. In secondo luogo, l'emendamento si pone come fatto assolutamente innovativo rispetto alla decisione procedurale che ha indotto questa Commissione a portare in sede deliberante questo provvedimento.

La conclusione di queste nostre riflessioni è l'invito al collega senatore Nepi a ritirare l'emendamento che ha presentato.

**P A C I N I**. Sono qui per sostituire un collega e mi permetto di prendere la parola dopo che il senatore Granzotto ha espresso le sue perplessità sull'emendamento presentato dal relatore, perplessità che, non vi è dubbio, esistono. Vorrei comunque dare giustificazione dell'emendamento presentato dal collega Nepi per maggiore chiarimento della situazione.

L'iniziativa di questo emendamento parte da una esigenza oggettiva, che è rappresentata dal fatto che coloro che hanno depositi di carburanti con la legge n. 22 si ver-

ranno a trovare, dal 4 marzo prossimo, in una situazione di particolare difficoltà, che certamente è conosciuta e che io riporto qui solo alla memoria per una valutazione più serena dell'emendamento. Dico che si verranno a trovare in difficoltà perchè l'aumento delle scorte dal venti al trenta per cento comporta dei disagi notevoli, sia dal punto di vista finanziario che anche da quello strettamente fisico. Probabilmente non era stato valutato con esattezza il tempo previsto nella legge n. 22 per aumentare le scorte e ciò comporta, inoltre, per un deposito da 20 mila tonnellate di stoccaggio, un immobilizzo per circa un miliardo di lire; e ci rendiamo tutti conto, nella situazione attuale, quello che ciò può significare per un'azienda. Aggiungo ancora che ci sono i piccoli depositi che non sono in condizione di potere aumentare questo 10 per cento di stoccaggio, in quanto non sono nemmeno in grado di poterlo utilizzare. Si potrebbe cioè creare una situazione abbastanza delicata anche dal punto di vista dell'approvvigionamento, che è forse opportuno valutare per consentire un giudizio diverso sull'emendamento che è stato presentato. Le difficoltà di operare che, ripeto, si aggiungono a quelle di carattere finanziario sono abbastanza consistenti, perchè anche quei depositi che eventualmente fossero in condizioni di aumentare la scorta hanno l'esigenza di effettuare alcuni lavori che globalmente, a quanto è stato rappresentato dalla categoria, superano certamente le centinaia di miliardi: si parla di qualcosa come 600 miliardi di lavori che sarebbero necessari per tutti i depositi per poter attuare questo stoccaggio.

Ora, con questo emendamento non si intende evitare l'aumento delle scorte dal venti al trenta per cento; si cerca semplicemente di dare più tempo alle aziende interessate per metterle in condizione di attivare tutti quegli strumenti necessari per poter realizzare quanto previsto dalla legge n. 22.

La legge che prevede questo aumento ci fa tenere conto del fatto che tali scorte furono previste da una legge del 1934, che a quel tempo era chiaramente finalizzata a prospettive di natura bellica che, per fortuna, non esistono in questo momento.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

Mi rendo perfettamente conto delle osservazioni del senatore Granzotto relativamente al discorso del piano energetico, come delle altre da lui espresse. Ci troviamo di fronte però ad una situazione che, di fatto, crea notevoli problemi e difficoltà.

Mi sono permesso di dare queste ulteriori informazioni per sostenere, appunto, l'opportunità di questo emendamento teso a permettere alle aziende di operare nel miglior modo possibile.

**COLUCCI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ho già avuto occasione di dire, siamo di fronte ad una disciplina che riguarda le scorte petrolifere e, di conseguenza, trattasi di materia di competenza del Ministero dell'industria.

Conseguentemente, la proposta di proroga di un anno avanzata con l'emendamento del relatore, se ha il consenso del Ministero dell'industria e della Commissione competente, non mi può trovare contrario, nè favorevole.

È vero che esiste il problema relativo ad alcune disposizioni che attengono alle scorte strategiche affidate all'ENI. Però, ripeto, alla luce delle considerazioni fatte in questa sede non posso esprimere un parere: mi rimetto alla valutazione sovrana della Commissione. E questo proprio in considerazione del fatto che non si tratta — tengo a ribadirlo — di materia tributaria ma di materia attinente al movimento dei prodotti petroliferi e quindi alle scorte degli stessi.

**NEPI**, *relatore alla Commissione*. Mi sia consentito, anche per correttezza nei confronti dei colleghi dell'opposizione, di precisare che il contenuto dell'emendamento non implica a mio avviso, nè incompatibilità nè modifiche a norme di legge esistenti; si tratta soltanto di uno scorrimento di termini. In pratica, la legge n. 22 stabiliva che entro un anno dalla sua entrata in vigore dovevano essere aumentate le scorte dal venti al trenta per cento; con questo emendamento, non intendiamo modificare la sostanza della legge ma semplicemente dire che questo termine viene rinviato ad un altro anno.

Desidero ripetere che informalmente sono a conoscenza che il Ministero dell'industria

è favorevole a quest'impostazione; anche perchè è in atto già un'agitazione che, di fatto, blocca il riformamento e la consegna dei prodotti petroliferi in quanto la pressochè totalità dei depositi non sono in grado di far fronte agli obblighi di legge data l'elevatezza degli oneri.

Va tenuto presente, inoltre, che queste scorte di riserva dal venti al trenta per cento hanno già assolto all'obbligo d'imposta. Quindi, non siamo di fronte ad una deviazione in questo senso: aumentano solo le scorte bloccate in posizione di stoccaggio.

Ora, siccome tutto questo rientra in competenze oggettivamente non nostre e si intreccia ad altri problemi del settore, ho voluto semplicemente farlo presente alla Commissione.

Devo invece evidenziare un solo aspetto che tocca da vicino la correttezza del relatore rispetto al compito che assolve. E mi riferisco a quanto è stato dichiarato dal senatore Granzotto, al quale devo dire che sono molto attento e sensibile alle sue osservazioni. Tengo a precisare che non è in nessun modo intenzione del relatore venire meno a questo rapporto di correttezza. E aggiungo che, stante il tipo di pressione esistente — pressione non esercitata tanto dalla categoria interessata, quanto dalla oggettività del problema — e stante la scadenza ravvicinata del 4 marzo, entro la quale tutti i depositi debbono portare le scorte di riserva dal venti al trenta per cento, mi sono permesso di inserire questo emendamento.

Conseguentemente, alla luce della natura di questa proposta e in considerazione del fatto — del quale il relatore è pienamente convinto — che l'emendamento non stravolge il contenuto del disegno di legge nè altera la finalità proposta sia rispetto alla legge originaria sia rispetto al provvedimento al nostro esame, mi permetto di insistere sull'emendamento, lasciando all'altro ramo del Parlamento di valutare appieno questi dati ed elementi.

**GRANZOTTO**. Considerando anche la rilevanza dell'emendamento, le nostre opinioni sono ovviamente diverse da quelle del

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1982)

senatore Nepi. Prima di tutto vorrei dire una cosa di carattere formale nel senso che le nostre osservazioni non devono in alcun modo suonare come rimprovero o accusa di scorrettezza nei confronti del relatore. Non si tratta di questioni del genere ma di volontà politica sui contenuti. La correttezza del senatore Nepi è fuori discussione. Devo inoltre rilevare che dopo le osservazioni dei senatori Pacini e Nepi da parte nostra si confidava nel ritiro dell'emendamento. Invece il relatore ha testè insistito. Allorchè demmo il nostro assenso alla sede deliberante, ci riferivamo ad un contenuto limitato sul quale esisteva già in precedenza un accordo delle parti. Con la presentazione dell'emendamento ciò si è modificato. Perciò, signor Presidente, se esso viene mantenuto, saremo costretti a richiedere la rimessione in Aula del provvedimento

**N E P I**, *relatore alla Commissione.*  
Prendo atto di quello che dice il collega Granzotto. Ritiro quindi l'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo allora alla votazione finale.

Avverto che, in seguito agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani ».

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*